



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

15088/01

SEZIONE TERZA CIVILE

oggetto
Bustetta di deposito

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -

R.G.N. 16059/00

Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -

17986/00

Dott. Michele VARRONE - Consigliere -

Cron. 31489

Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -

Rep. 4627

Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -

Ud. 02/07/01

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti L. 6000

TECNOLOGISTICA SPA, in persona del suo Presidente ing.

~~28 NOV 2001~~
IL CANCELLIERE

Cesare Randon, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO

FERRI, che la difende, giusta delega in atti;

Richiesta copia studio
dal Sig. F1

- ricorrente -

per diritti L. 6000
il 28 NOV 2001

contro

IL CANCELLIERE

ITALWILL società in nome collettivo in liquidazione P.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

IVA e C.F., in persona del liquidatore dott. Onsse

WILLIAMS, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO

Richiesta copia studio
dal Sig. G5

51, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RUFINI,

per diritti L. 6000

2001

che lo difende unitamente all'avvocato FEDERICO

il 28 NOV 2001
IL CANCELLIERE

1441

MACCONE, giusta delega in atti;



- controricorrente -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

e sul 2° ricorso n° 17986/00 proposto da:

Richiesta copia studio
dal Sig. AMSA

NUOVA EUROCATERING SRL, già Eurocatering S.p.a., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore,

per diritti L. 6000
il 29-11-01

ung. Mauro Bodo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

IL CANCELLIERE

VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO

PACIFICI, che la difende unitamente all'avvocato

EUGENIO CANETTA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ITALWILL società in nome collettivo in liquidazione P.

IVA e C.F., in persona del liquidatore dott. Onse

Williams elettivamente domiciliato in ROMA VLE CORSO

51, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RUFINI,

difeso dall'avvocato FEDERICO MACCONE, con studio in

20100 MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE N.18 giusta

delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 603/00 della Corte d'Appello di

MILANO, seconda sezione civile emessa il 16/2/2000,

depositata il 14/03/00; RG.1105+1106/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 02/07/01 dal Consigliere Dott. Ernesto

LUPO;

udito l'Avvocato FRANCESCO RUFINI;



udito l'Avvocato PAOLO PACIFICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il

rigetto di entrambi i ricorsi.

IL CASO.it

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 1986 la s.n.c. Italwill, deduceva che: a) in data 21 febbraio 1986 e 5 marzo 1986, aveva depositato presso la Magazzini Saturno s.r.l. rispettivamente 25 colli contenenti 200.000 pile e 11 colli contenenti 110 apparecchi radio per auto; b) in sede di consegna della merce, sulle bolle di accompagnamento, regolarmente sottoscritte dalla depositaria, era stato indicato il valore delle merci in L. 194.000.000 e L. 28.000.000; c) successivamente, in data 21 marzo 1986, allorché la esponente disponeva per il ritiro della merce, le era stato comunicato che tutto il materiale era stato asportato da ignoti. Tanto premesso, la società attrice conveniva davanti al Tribunale di Milano la società Magazzini Saturno per ottenere il risarcimento dei danni nella misura di L.222.386.000.

Costituitasi la società convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata l'11 marzo 1996, accoglieva la domanda attorea e condannava la s.r.l. Magazzini Saturno al pagamento della somma di L.363.100.000 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi al tasso del 6,2 % dal mese di marzo alla data della sentenza ed agli interessi legali da tale data all'effettivo saldo.

Contro la sentenza del Tribunale proponevano separati appelli due società derivanti dalla scissione della s.r.l. Magazzini Saturno: la s.p.a. Eurocatering e la s.p.a. Astro; la prima deduceva, tra l'altro, che l'obbligazione contestata era stata trasferita alla seconda e, nell'ipotesi di accertamento del debito, invocava l'applicazione dell'art.2504-decies c.c.. I due atti di appello, a cui aveva resistito la società Italwill, venivano

riuniti. Alla Astro subentrava in giudizio la Tecnologica s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 14 marzo 2000, ha confermato la pronunzia di primo grado, ritenendo che, con la consegna della merce da parte del legale rappresentante della Italwill (Wiliam Onsse) alla Magazzini Saturno, si era perfezionato un contratto di deposito, essendo irrilevante che altra società (la General Noli) "si era assunta l'obbligo di trasportare la merce presso la società Magazzini Saturno e poi di trasportarla ad un porto o ad un aeroporto con destinazione Egitto". Ha, quindi, affermato la responsabilità esclusiva della detta società depositaria per la perdita della stessa merce, escludendo la limitazione di responsabilità prevista dalla legge 22 agosto 1985 n.450 e invocata dalle società appellanti, essendo questa "applicabile soltanto all'ipotesi del contratto di trasporto su strada". La Corte ha, poi, confermato l'entità del danno determinato dal Tribunale in L.222.000.000, costituente "il valore della merce comprensivo del mancato guadagno" ed ha ritenuto corrette sia la rivalutazione di tale somma sia l'entità degli interessi determinati in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto separati ricorsi per cassazione la Tecnologica s.p.a. e la Nuova Eurocatering s.r.l. (già Eurocatering s.p.a.). Nei due ricorsi sono dedotti quattro motivi, di identico contenuto. Ad ambedue i ricorsi ha resistito con controricorso la Italwill, società in nome collettivo in liquidazione. Ambedue le società ricorrenti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione.

1.- I due ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Essi deducono quattro motivi, formulati in termini identici.

2.- Con il primo motivo (che ha la seguente epigrafe: "contratto di deposito – contraenti – carenza di legittimazione passiva – natura contrattuale dell'azione esperita dal danneggiato – errata e/o insufficiente motivazione su un punto determinante della controversia") le società ricorrenti sostengono che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra la società Italwill e la società Magazzini Saturno e che le merci non più rinvenute sono state affidate a quest'ultima società dalla General Noli, onde un rapporto contrattuale si è avuto solo tra la Magazzini Saturno e la General Noli, e non anche con i clienti della General Noli (come la società Italwill). A tale conclusione si perviene, secondo le ricorrenti, sulla base della confessione resa dal legale rappresentante della Italwill in sede di interrogatorio formale, delle testimonianze e dei documenti, prove che si addebita alla sentenza impugnata di non avere preso in considerazione.

Il motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha ribadito l'accertamento, già compiuto dal Tribunale, che si è perfezionato un contratto di deposito delle merci poi non rinvenute tra la società Italwill, depositante, e la società Magazzini Saturno, depositaria, escludendo quindi che tale contratto sia intercorso con un soggetto diverso quale depositante (la società General Noli). A tale accertamento la corte è pervenuta sulla base della denuncia ai carabinieri resa dal legale rappresentante della Magazzini Saturno, il

quale dichiarò – secondo quanto si legge nella sentenza impugnata – “che la merce gli era stata consegnata dalla Italwill per conto della General Noli spedizioni internazionali” e che il legale rappresentante della Italwill, “dr. Wiliam Onsse aveva collaborato alle operazioni di scarico della merce (pile elettriche) dalla propria autovettura ed al loro confezionamento in un unico scatolone”.

A siffatto accertamento le società ricorrenti, succedute alla società Magazzini Saturno, contrappongono una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di elementi probatori che, in parte, sono stati considerati dalla sentenza impugnata, e, per la restante parte, non hanno valore decisivo per pervenire ad un accertamento contrario a quello di pertinenza del giudizio di merito.

Per il primo aspetto, assume rilievo la dichiarazione resa dal già citato legale rappresentante della Italwill, secondo cui egli non chiese alla Magazzini Saturno di trasportare, spedire o depositare la merce. Tale dichiarazione è stata presa in esame dalla Corte di appello, che ha ritenuto di conciliarla con l'accertamento del contratto di deposito, in precedenza riferito, sulla base della valutazione che, se non vi fu una manifestazione espressa di volontà da parte del rappresentante della Italwill, vi fu però, da parte dello stesso, una diretta consegna della merce in deposito ed una sua accettazione da parte della società depositaria Magazzini Saturno, onde ebbe a perfezionarsi tra le due parti il contratto reale di deposito. Ed all'uopo la Corte territoriale ha fatto richiamo al principio affermato in precedenza dalla Cassazione (e non contestato dalle parti ricorrenti), secondo cui, per la perfezione del contratto di

deposito, non è necessario il previo scambio espresso del consenso dei contraenti, potendo questo ravvisarsi anche nella consegna e nell'accettazione della cosa da parte del depositante e del depositario (Cass. 8 agosto 1997 n.7363). Le censure delle ricorrenti sul punto consistono sostanzialmente nella riproposizione delle proprie tesi sull'interpretazione da dare alla dichiarazione del legale rappresentante della Italwill e sulla sua prevalenza rispetto al contenuto della denuncia resa ai carabinieri dal rappresentante della Magazzini Saturno; ma, in tal modo, si chiede a questa Corte un inammissibile giudizio di merito.

Per quanto attiene al secondo dei due aspetti sopra indicati del motivo di ricorso, i documenti e le testimonianze di cui le società ricorrenti lamentano il mancato esame da parte della sentenza impugnata non sono idonei, per come dette prove sono riportate nei ricorsi, ad escludere il contratto di deposito accertato dal giudice del merito. Al riguardo occorre tenere presente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 26 novembre 1997 n.11853), il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra di per sé un vizio di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo che la risultanza processuale attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata.

Nel caso di specie, i tre documenti di cui si lamenta il mancato esame, se provano l'esistenza di rapporti anche tra la Italwill e la General Noli, non escludono che la consegna delle merci sia avvenuta tra il

rappresentante della Italwill e gli incaricati della Magazzini Saturno, come ha accertato la sentenza impugnata, ove si precisa che, successivamente al deposito, la merce (o parte di essa) "doveva essere prelevata dalla General Noli per essere spedita in Egitto".

Per quanto concerne le testimonianze che la Corte di appello non ha menzionate, su di esse vi sono nei ricorsi brevi accenni del tutto inidonei a farne percepire il valore decisivo, nel senso che si è qui precisato.

3.- Con il secondo motivo le società ricorrenti lamentano la mancata applicazione della limitazione di responsabilità prevista dalla legge n.450/85, osservando che, secondo la confessione del legale rappresentante della Italwill, le merci dovevano essere depositate e trasportate dalla General Noli, onde esse, per raggiungere il mezzo di trasporto più appropriato (nave, aereo, ferrovia), dovevano percorrere un tratto stradale e perciò essere trasportate su gomma, onde è applicabile la legge citata.

Il motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata, avendo accertato che la Magazzini Saturno ha assunto la posizione giuridica di depositaria delle merci andate perdute, correttamente non ha fatto applicazione della legge 22 agosto 1985 n.450, che concerne il risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.

E' irrilevante che le merci depositate dovessero essere successivamente trasportate dalla General Noli, perché la loro perdita si è

verificata durante il deposito, e non nel corso del successivo programmato trasporto.

4.- Con il terzo motivo le società ricorrenti deducono “errata valutazione del danno – errata e/o insufficiente motivazione”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto il valore della merce andata dispersa dalle fatture emesse dalla Italwill a favore dei destinatari della stessa. Le ricorrenti osservano che esiste la fattura per la rivendita e l’esportazione delle pile in Egitto (per il prezzo di L.194.386.000), ma non esiste la fattura di rivendita delle autoradio, per le quali occorre prendere in considerazione il costo di acquisto (di L.16.995.529). La somma delle due cifre è inferiore all’importo di L.222.000.000, in cui è stato liquidato il danno conseguente alla perdita della merce.

Il motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha espressamente e correttamente compreso nel valore delle merci, costituente il danno da risarcire alla società proprietaria dei beni andati dispersi, il “mancato guadagno” derivante dalla cessione delle stesse. Tale valore, pertanto, non può essere limitato al costo di acquisto, da parte della società attrice, delle autoradio destinate ad essere trasferite e cedute ad un prezzo necessariamente superiore a quello di acquisto. Il risarcimento del mancato guadagno non può essere escluso per il fatto che non sia stata prodotta la fattura di rivendita delle autoradio, potendo esso essere determinato in via equitativa. Ed il giudice del merito, per tale determinazione, ha fatto riferimento al prezzo riportato sulle bolli di accompagnamento delle merci depositate, bollo conosciuto dalla depositaria.

5.- Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame di due domande proposte congiuntamente dalle due società appellanti. La prima di esse consiste nella "determinazione della misura della loro responsabilità quali eredi della originaria convenuta", s.r.l. Magazzini Saturno, la quale si è estinta il 22 gennaio 1990. Ad essa, a seguito di una serie di fusioni, scissione ed incorporazioni, sono succedute la s.p.a. Astro (oggi Tecnologistica s.p.a.) e la s.p.a. Eurocatering (oggi Nuova Eurocatering s.r.l.). Le dette due società avevano concordemente chiesto alla Corte di appello di dichiarare che la responsabilità (ipotetica) di Eurocatering è, ai sensi dell'art.2504-*decies* c.c., "sussidiaria e contenuta nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto che in sede di scissione è rimasto e confluito nella Eurocatering s.p.a. (L.354.442.536)".

Con la seconda domanda le due società avevano chiesto che fosse ordinato "lo svincolo in favore di Tecnologistica del libretto bancario" per L.672.419.682, vincolato alla sentenza della Corte di appello di Milano.

Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia preso in esame ambedue le dette domande.

5.1.- In ordine alla prima domanda proposta dalle società appellanti, su cui nulla ha detto la sentenza impugnata, si eccepisce nel controricorso che essa era nuova, e quindi inammissibile nel giudizio di appello ai sensi dell'art.345 c.p.c..

Tale affermazione non può essere condivisa, poiché la società beneficiaria della scissione, che fa valere nei confronti del creditore della società scissa il limite della propria responsabilità solidale previsto

dall'art.2504-*decies*, secondo comma, c.c., propone, rispetto all'azione esercitata dal detto creditore, un'eccezione, e non una domanda. Il nuovo debitore succeduto nel debito della società scissa eccepisce, infatti, l'esistenza del limite legalmente previsto della sua responsabilità solidale, oltre il quale non potrà essere accolta la domanda del creditore attore. La nuova eccezione poteva essere proposta in appello sulla base del testo previgente dell'art.345 c.p.c., applicabile nel presente giudizio (che è stato instaurato in primo grado prima del 30 aprile 1995).

Va, però, osservato che la nuova eccezione è ammissibile solo per una delle due società appellanti, e cioè per quella (Eurocatering) che ha invocato il limite di responsabilità previsto dal citato art.2504-*decies*, mentre difetta l'interesse dell'altra società appellante (Astro, poi divenuta Tecnologistica), la quale, avendo assunto a suo carico il debito (in contestazione) della società scissa nei confronti della società Italwill, non può beneficiare, secondo la citata disposizione di legge, del detto limite di responsabilità. Conseguente che è inammissibile, per difetto di interesse, la censura di omesso esame – da parte della sentenza impugnata - della domanda di determinazione della misura della propria responsabilità, contenuta nel ricorso per cassazione proposto dalla società Tecnologistica.

La stessa censura proposta nel ricorso per cassazione della società Nuova Eurocatering è, invece, fondata.

Va premesso che la sentenza impugnata ha affermato la legittimazione della Eurocatering a proporre appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti della convenuta società

Magazzini Saturno nella qualità di successore universale di quest'ultima, che nel corso del giudizio di primo grado si era scissa (art. 110 c.p.c.).

Nell'ipotesi di scissione della società debitrice, il citato art. 2504-*decies* prevede la responsabilità solidale per il debito di tutte le società beneficiarie, siano preesistenti o di nuova costituzione. Questa responsabilità solidale è, però, illimitata per la società a cui il debito, secondo il progetto di scissione (art. 2504-*octies*), fa carico, mentre è limitata per le altre società (limite individuato dalla norma nel "valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto" a ciascuna di esse). La responsabilità solidale delle altre società beneficiarie della scissione è non solo limitata, ma anche sussidiaria, perché opera soltanto per i debiti della società scissa "non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico", onde presuppone che quest'ultima società sia stata escussa dal creditore, il quale abbia perciò constatato il non soddisfacimento del proprio credito.

La previsione del *beneficium escussionis* a favore della società beneficiaria la cui responsabilità sia limitata secondo la previsione dell'art. 2504-*decies* c.c. non fa, però, venire meno il suo interesse ad una dichiarazione, in sede cognitiva, di tale limite della propria responsabilità solidale per il debito della società scissa, e quindi ad un accertamento della situazione che di tale limite è il presupposto e, nel caso positivo, dell'entità di esso.

Per l'esposta ragione deve dirsi che sussiste un interesse della società Eurocatering (a cui è succeduta la ricorrente Nuova Euracetring) ad una pronunzia sul motivo di appello con cui essa ha eccepito che la

propria condanna a pagare il debito della società convenuta Magazzini Saturno (dalla cui scissione essa è derivata) doveva essere limitata nell'ambito quantitativo previsto dall'art.2504-*decies*.

Tale motivo di appello non è stato esaminato dalla sentenza impugnata, che si è limitata a "conferma(re) integralmente" (così il dispositivo) la sentenza di primo grado, mentre, avendo riconosciuto la successione nel processo delle società appellanti ai sensi dell'art.110 c.p.c., avrebbe dovuto pronunciare la condanna dei successori universali dell'originario debitore. Siffatto errore è privo di rilievo sulla posizione della ricorrente Tecnologistica, la cui responsabilità per il debito della Magazzini Saturno è, come si è detto, illimitata. Assume rilievo, invece, per la posizione della ricorrente Nuova Eurocatering, che ha ritualmente eccipito il limite della propria responsabilità solidale nel debito della società scissa. L'esistenza e, eventualmente, l'entità del limite della condanna di quest'ultima ricorrente andranno stabilite dal giudice di rinvio.

5.2.- In ordine alla seconda domanda proposta dalle due società appellanti e di cui si lamenta qui il mancato esame da parte della Corte di appello (domanda di svincolo a favore della società Tecnologistica della somma depositata sul libretto bancario), va rilevato che la detta domanda era inammissibile, onde il suo mancato esame non ha comportato un errore del dispositivo della sentenza impugnata.

Va premesso che il deposito sul libretto bancario costituisce una cauzione versata in relazione alla sospensione della sentenza di primo grado disposta dalla Corte di appello. Poiché trattasi di una garanzia per

l'esecuzione della sentenza di condanna, la cauzione non è svincolabile anteriormente al momento in cui sia avvenuta tale esecuzione, fatto che, essendo stata sospesa la sentenza di primo grado, non doveva avvenire (né si afferma nel ricorso che sia avvenuto) prima della emanazione della sentenza di appello. Conseguente che il presupposto richiesto per lo svincolo della cauzione è rimasto del tutto estraneo al giudizio di cognizione definito con la sentenza impugnata.

6.- In conclusione, il ricorso proposto dalla società Tecnologistica, essendo infondato in tutti i motivi, va rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, della spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

In ordine al ricorso proposto dalla società Nuova Eurocatering, esso è fondato soltanto nella prima delle due censure formulate con il quarto motivo, mentre è infondato nei primi tre motivi e nella seconda censura del quarto motivo.

La sentenza impugnata va cassata nella sola parte in cui non ha pronunciato sull'eccezione della società appellante di limitazione della propria responsabilità solidale ai sensi dell'art.2504-*decies* c.c. e, per tale pronunzia, la causa concernente la condanna della Nuova Eurocatering va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Stante l'accoglimento molto limitato del ricorso della Nuova Eurocatering, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra questa parte e la società resistente delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso proposto dalla società Tecnologica; accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso della società Nuova Eurocatering, rigettandolo nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa tra la società Italwill e la società Nuova Eurocatering ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Condanna la società Tecnologica a pagare alla società Italwill le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 8.170.000, delle quali L.8.000.000 (otto milioni) per onorari. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la società Nuova Eurocatering e la società Italwill.

Così deciso a Roma il 2 luglio 2001.

Il Relatore-Estensore

Ernesto Lupo

Il Presidente

[Signature]

IL CANCELLIERE C1
Gina Casoli

Depositata in Cancelleria




oggi, li 28.1.01
IL CANCELLIERE C1
Gina Casoli

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in data 21 GEN. 2001 Serie 4

al n. 2170... versate E 170,43

CENTO SETTANTA / 43
p. Il Dirigente Area Servizi
(Dott.ssa Maria Grazia Di Filippo)
Il Responsabile Servizio Affari Generali
(Dr. M. RACCHI)



109T	250.000
456T	. 80000
TOT.	330000